

MOZIONE N. 5 – Art. 22 comma 4 Legge Professionale

Presentata da: Manuela Calautti (Locri)

Premesso che:

- L'art. 22 della Legge Professionale (l. n°247/2012) ha introdotto il nuovo regime per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, che può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame di cui alla legge n°1003/36, nonché da coloro i quali, avendo maturato un'anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF;
- il comma 4 dell'art. 22 ha introdotto un regime transitorio che consente l'iscrizione all'albo a tutti coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della Legge Professionale;
- il comma 2 ter del D.L. 30 dicembre 2015 n°2015, c.d. Milleproroghe, (legge di conversione 25 febbraio 2016 n°21), su iniziativa AIGA, ha modificato il suddetto art. 22 comma 4 della Legge Professionale, umentando da tre a quattro gli anni di durata del regime transitorio.

considerato che:

- la Legge Professionale è entrata in vigore il 02 febbraio 2013;
- la SSA ha indetto il primo bando di iscrizione al corso per diventare cassazionista solo in data 25 febbraio 2015;
- il lungo periodo di tempo intercorso tra l'emanazione della legge e il primo bando per l'accesso ai corsi da cassazionista indetto dalla SSA ha penalizzato professionalmente tutti i soggetti iscritti all'Albo degli Avvocati tra il 02 febbraio 2004 e il 2 febbraio 2007;
- tali Colleghi hanno maturato gli 8 anni di anzianità richiesti dall'art. 22 negli anni compresi tra il 2012 e il 2015, e solo a causa dell'inerzia della SSA nel bandire il corso di formazione, non hanno potuto avere accesso all'Albo dei Cassazionisti per come previsto dalla Legge Professionale;
- la modifica introdotta dal Decreto Milleproroghe ha solo parzialmente eliminato l'iniquità di cui al regime transitorio dell'art. 22, essendo attualmente sprovvisti di tutela tutti i Colleghi iscritti all'Albo dopo il 2 febbraio 2005;

rilevato che:

- il Legislatore, modificando l'art. 22 con il decreto Milleproroghe ha implicitamente ammesso l'iniquità del regime transitorio così come delineato al momento dell'emanazione della Legge Professionale;
- in particolare, oggi i più penalizzati sono gli iscritti all'Albo tra gli anni 2005 e 2012, i quali hanno ingiustamente subito lo scippo dei loro diritti quesiti, avendo questi Colleghi legittimamente maturato l'aspettativa di diventare "Avvocati Cassazionisti" decorsi 12 anni di anzianità d'iscrizione, senza gli ulteriori ostacoli introdotti dall'art. 22;
- a dispetto dello scopo della Legge Professionale, che voleva introdurre nuove opportunità lavorative proprio per i più giovani, il regime transitorio di cui all'art. 22 persegue in realtà l'effetto opposto, restringendo immotivatamente l'accesso al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori per quella

fascia di Avvocati iscritti all'albo tra il 2004 e il 2012, riducendo di fatto il mercato proprio per le nuove generazioni;

- esaminando, a titolo esemplificativo, un campione costituito solo dagli Avvocati che hanno ultimato il percorso di studi universitario nei tempi di legge (5 anni) e che sono riusciti a conseguire l'abilitazione subito dopo il biennio di pratica forense, è evidente che tra gli Avvocati iscritti all'Albo tra il 2004 e il 2012 vi sono numerosi professionisti di età media compresa tra i 30 e i 39 anni, i quali, loro malgrado, per poter garantire ai cittadini il possesso di una specifica qualificazione per l'assistenza nelle cause in ultimo grado presso le Magistrature Superiori, saranno costretti a rispettare i rigidi criteri di effettività nell'esercizio della professione di cui all'art. 4 Reg. CNF 20 novembre 2015 n. 1, a sobbarcarsi gli oneri di un corso fuori sede nonché ad affrontare un rigido esame finale;
- è evidente l'iniquità legislativa perpetrata nei confronti dei Giovani Avvocati dall'art. 22 co. 4 legge n°247/2012.

Tanto premesso, il Congresso Straordinario impegna la Giunta Nazionale a richiedere alle Istituzioni preposte di voler rivedere l'art. 22 comma 4 della Legge 247/2012, chiedendo che il regime transitorio venga applicato a tutti gli Avvocati iscritti all'Albo prima dell'emanazione della Legge Professionale (anno 2012).

Approvata all'unanimità